CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

"Emersione dello sfruttamento lavorativo e presa in carico delle vittime: la sperimentazione nazionale di ANCI con i Comuni della rete SAI"

In Roma, nelle rispettive sedi delle parti firmatarie, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione (codice fiscale 80237250586), nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Ministero", rappresentato dalla dott.ssa Stefania Congia, Direttore Generale, e ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (codice fiscale 80118510587) con sede in Via dei Prefetti, 46 – 00186 Roma, di seguito indicato per brevità come ANCI, rappresentata dal Segretario Generale e rappresentante legale p.t. Veronica Nicotra, in forza dei poteri conferitegli dallo Statuto,

PREMESSO CHE

- la Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, per la realizzazione di azioni concrete a livello nazionale riconosce l'importanza della dimensione regionale e sub-regionale ed esorta le istituzioni pubbliche a lavorare con le autorità regionali e locali, al fine di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;
- nel preambolo dell'Urban Agenda (2016) si sottolinea il ruolo riconosciuto alle Autorità cittadine come livello di governo più vicino ai cittadini e si ravvisa l'opportunità di migliorare la complementarità delle politiche che riguardano le aree urbane, attraverso un'efficace interazione tra le diverse politiche settoriali, nel pieno rispetto del principio della sussidiarietà e in linea con le competenze di ogni livello;
- il Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027 sottolinea che "l'integrazione avviene in ogni paese, città e regione in cui i migranti vivono, lavorano e frequentano la scuola o un circolo sportivo. Il livello locale svolge un ruolo fondamentale nell'accogliere e guidare chi arriva per la prima volta in un nuovo paese" e che "Gli enti locali e regionali

svolgono un ruolo cruciale nel processo di integrazione, ma spesso non dispongono delle risorse necessarie per attuare misure di integrazione";

- il nuovo Patto Ue sulla migrazione e l'asilo ricorda che "un sistema sano ed equo di gestione della migrazione passa anche dall'assicurare che tutti coloro che si trovano legalmente nell'UE possano partecipare e contribuire al benessere, alla prosperità e alla coesione delle società europee" e che "il successo dell'integrazione determina vantaggi sia per gli individui interessati che per le comunità locali in cui si inseriscono";
- l'art. 118 della Costituzione riconosce il principio della sussidiarietà orizzontale, secondo il quale Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. Il Comune si caratterizza quale ente «a competenza amministrativa generale», poiché organismo territoriale più vicino ai cittadini e in grado di rappresentare meglio le necessità della collettività;
- l'articolo 4-bis del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il "*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*", definisce l'integrazione come un processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società;
- l'articolo 42 del sopracitato D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e s.m.i., prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, partecipano alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri;
- l'articolo 45 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e s.m.i., istituisce il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento di iniziative del settore ivi individuate da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;
- ai sensi del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno del 4 luglio 2019, presso la Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti, è costituita la Segreteria del "Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al

caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" istituito dall'art. 25 quater del D.L. n. 19/2018;

- il suddetto Tavolo ha approvato il 20 febbraio 2020 il "Piano triennale 2020 – 2022 di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato", in cui sono individuate le azioni prioritarie, il sistema di governance, di monitoraggio e di valutazione degli interventi nonché le risorse finanziarie a disposizione per la sua attuazione e il 21 maggio dello stesso anno sul Piano è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata;
- il 7 ottobre 2021 la Conferenza Unificata ha sancito l'accordo per l'adozione delle nuove Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione, assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura, redatte nell'ambito del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020 – 2022);
- il Decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, come convertito dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 187, all'art. 5 ha previsto l'introduzione di un permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 18 ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- l'art. 6 del suddetto decreto-Legge ha previsto, inoltre, in favore del lavoratore al quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per «casi speciali» ai sensi dell'articolo 18-ter del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dei suoi parenti e affini entro il secondo grado, l'ammissione a misure di assistenza finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo e ha stabilito che la specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalità esecutive delle misure di assistenza avvengono tramite programmi individuali, elaborati sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021, recante «Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura»;
- agli oneri delle misure di assistenza summenzionate si provvede, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 145/2004, come convertito dalla legge n. 187/2024, tramite uno stanziamento pari a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie;

- il decreto legge 3 ottobre 2025, n. 146 recante Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, all'art. 4, ha stabilito l'innalzamento a un anno della validità del permesso di soggiorno ex. art. 18 ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la possibilità di rinnovo per il maggior periodo occorrente per la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo;
- il D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione*", in particolare, all'art. 17 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre Dipartimenti, tra cui il "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie";
- l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni e integrazioni prevede la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- il comma 3 dell'art. 20 del D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, prevede che il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, tra cui la **"**Direzione generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti" (già Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione);
- il D.P.R. del 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024 al n. 546 e dall'Ufficio Centrale di Bilancio, presso questo Ministero, in data 12 marzo 2024 al n. 118, conferisce, a decorrere dalla data del relativo decreto e per la durata di tre anni, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al dott. Alessandro Lombardi, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 8 del D.lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2024, registrato alla Corte dei Conti il 31 gennaio 2025 al n. 90, è stato conferito alla Dott.ssa Stefania Congia, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti, decorrente dal 01 gennaio 2025 per la durata di tre anni;
- la Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti, tra le altre, funzioni di coordinamento in tema di politiche per l'integrazione dei cittadini migranti e di gestione delle risorse per le politiche migratorie e alla stessa è inoltre assegnato il compito di promuovere e curare le iniziative afferenti alle politiche attive e al coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri;
- il Consiglio Nazionale nella seduta del 10 novembre 2024 in Torino ha confermato la dott.ssa Veronica Nicotra in qualità di Segretario Generale, con pienezza dei poteri attribuiti dallo Statuto;
- ai sensi dell'art. 1 co. 5 punto 10 dello Statuto, ANCI può sottoscrivere accordi, protocolli o intese di collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche di carattere economico, purché finalizzati al sostegno degli interessi dei Comuni e delle comunità rappresentate;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 1-*sexies* del Decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 *ss.mm.ii.*, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1990, n. 39 e introdotto dall'art. 32 della Legge 30 luglio 2002, n. 189, con apposita Convenzione, di cui l'ultima sottoscritta il 9 dicembre 2022, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - affida ad ANCI in collaborazione con CITTALIA – Fondazione dell'ANCI sulle politiche sociali per l'accoglienza, l'integrazione la cittadinanza (di seguito anche solo CITTALIA), il Servizio Centrale del Sistema Nazionale di Accoglienza e Integrazione, per dare attuazione a tutte le attività previste nell'ambito di tale Sistema Nazionale;
- CITTALIA, in forza della predetta Convenzione coopera con l'ANCI alla gestione del SAI per

il miglioramento del complessivo sistema di informazione, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza;

- nell'ambito della rete SAI vengono attuati progetti specializzati per l'accoglienza e sostegno di persone portatrici di specifiche vulnerabilità: persone disabili o con problemi di salute (fisica e mentale), minori non accompagnati, vittime di tortura, nuclei monoparentali, donne sole in stato di gravidanza, alle quali il Decreto Legge145/2024 ha aggiunto, nei limiti dei posti disponibili, le vittime di sfruttamento lavorativo, titolari di permesso di soggiorno ex articolo 18 ter;
- nell'ambito del SAI è anche possibile attivare degli interventi che prevedano la cosiddetta "accoglienza esterna". Tale particolare tipologia di servizio si sostanzia nell'accoglienza del beneficiario in una struttura terza, non asservita al progetto territoriale e può articolarsi in differenti servizi, tra cui l'accompagnamento al lavoro;
- il Ministero ha valutato il modello di accoglienza integrata realizzato dagli Enti locali che aderiscono alla Rete SAI, in termini di capillarità sul territorio nazionale e prossimità, ottimale per l'attuazione dell'intervento in parola;
- il modello di accoglienza realizzato dalla Rete SAI risulta, inoltre, coerente con il sistema di presa in carico delle vittime di sfruttamento lavorativo delineato dalle *Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura*. Queste prevedono, infatti, che si assicurino, alle vittime di sfruttamento lavorativo, "forme personalizzate di protezione e assistenza, adeguate al genere, all'età, ai bisogni, al recupero psico-fisico e alle vulnerabilità delle vittime";
- la Direzione Generale ha inteso, alla luce delle sopracitate considerazioni, affidare all'ANCI in via sperimentale la gestione delle risorse del Fondo nazionale Politiche Migratorie stanziate dall'articolo 6 del suddetto D.L. n. 145/2004, come convertito dalla legge n. 187/2024, per gli anni 2025-26; per l'attuazione dell'attività ANCI si avvarrà della cooperazione di CITTALIA e del coinvolgimento di 10 Comuni aderenti alla rete SAI;
- con nota prot. n. 3460 dell'01 agosto 2025 la Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiesto a ANCI di presentare una proposta progettuale finalizzata alla presentazione di un progetto sperimentale per l'attuazione di misure di assistenza

finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo in favore del lavoratore al quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno ex art. 18-ter e dei suoi parenti e affini entro il secondo grado;

- per le ragioni sopra rappresentate, ANCI, con nota prot. N. 4073 del 10 ottobre 2025 ha manifestato il proprio interesse a collaborare sulla tematica indicata dal Ministero, trasmettendo la proposta progettuale denominata *"Emersione dello sfruttamento lavorativo e presa in carico delle vittime: la sperimentazione nazionale di ANCI con i Comuni della rete SAI"* che individua le linee di intervento che si intendono realizzare, unitamente al relativo piano finanziario e al cronoprogramma;
- la Direzione generale, con nota prot. n. 4194 del 21 ottobre 2025 ha richiesto ad ANCI di apportare delle modifiche alla proposta progettuale come presentata con nota prot. n. 4073 del 10 ottobre 2025;
- l'ANCI, con nota prot. n. 4241 del 24 ottobre 2025, ha trasmesso la proposta progettuale con le modifiche richieste con la suddetta nota;
- la Direzione Generale ha approvato la proposta progettuale, con le modifiche richieste, con nota prot. n. 4260 del 27 ottobre 2025;
- ANCI ha sottoscritto con CITTALIA, in data 10.11.2025, un accordo di partenariato, al fine di coordinare la collaborazione delle parti per la sperimentazione nazionale di ANCI. In particolare, in tale accordo sono riportati i rispettivi impegni, senza prevedere alcun onere economico a carico delle stesse;
- il Direttore di CITTALIA ha sottoscritto una delega ad ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per presentare la proposta progettuale e firmare la convenzione di sovvenzione per la realizzazione del progetto "Emersione dello sfruttamento lavorativo e presa in carico delle vittime: la sperimentazione nazionale di ANCI con i Comuni della rete SAI";
- ANCI sarà l'unico referente per il Ministero, curerà i rapporti istituzionali, assicurerà il coordinamento delle attività progettuali, predisporrà gli strumenti e le procedure necessarie alla loro concreta attuazione a livello centrale e territoriale e avrà la supervisione del Progetto;
- con il decreto direttoriale n. 66 del 13 giugno 2025, registrato alla Corte dei Conti il 17

luglio 2025 al n. 892, e all'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 342 dell'08 luglio 2025, la dott.ssa Barbara Siclari è stata incaricata della titolarità della Divisione I della Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti per il periodo dal 15 giugno 2025 al 14 giugno 2028;

- con il decreto prot. n. 128 del 12 novembre 2025 è stata conferita alla dott.ssa Siclari la delega alla firma della convenzione per l'attuazione della proposta progettuale denominata "Emersione dello sfruttamento lavorativo e presa in carico delle vittime: la sperimentazione nazionale di ANCI con i Comuni della rete SAI" a valere sul Fondo politiche migratorie FNPM 2025.

Tanto premesso e considerato, tra le Parti sopra individuate si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

PREMESSE

1.1 Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di Sovvenzione.

ARTICOLO 2

OGGETTO

2.1 La presente Convenzione ha per oggetto la concessione, da parte del Ministero, di sovvenzione in favore di ANCI, in partenariato con CITTALIA, finalizzata alla realizzazione della proposta progettuale "Emersione dello sfruttamento lavorativo e presa in carico delle vittime: la sperimentazione nazionale di ANCI con i Comuni della rete SAI". Le attività che saranno sviluppate sono meglio descritte nella proposta progettuale presentata da Anci con nota prot. n. 4073 del 10 ottobre 2025, come integrata dalla nota prot n. 4241 del 24 ottobre 2025, approvata da questa Direzione Generale con nota Prot. n. 4260 del 27 ottobre 2025.

2.2 In particolare ANCI si impegna a:

- Individuare, nello specifico in partenariato con CITTALIA, 10 Comuni aderenti alla Rete SAI, previo accordo con questa Direzione Generale, sulla base di un duplice criterio: garantire la priorità ai Comuni appartenenti ai territori di competenza delle Questure per cui si rileva il più alto numero di rilasci di permessi di soggiorno ex art. 18 ter D.lgs. 25 luglio 1998, n.

286, in base ai dati sugli avvenuti rilasci al 31 ottobre 2025, come comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.L. 145/2024 e favorire un'ottimale copertura di tutte le macro-aree geografiche del Paese.

- Trasferire le risorse concesse con la presente Convenzione di sovvenzionamento ai 10 Comuni aderenti alla rete SAI individuati che investiranno i finanziamenti loro attribuiti nell'implementazione di servizi in favore di beneficiari di permesso di soggiorno per vittime di sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita, attraverso programmi individuali di assistenza.
- A tal fine ANCI redigerà un modello di Convenzione che verrà di seguito sottoposto ai Comuni per procedere ad accordi che definiranno: entità dei finanziamenti, stabiliti in 160.000 euro complessivi per ciascun Comune; modalità di erogazione delle risorse, procedure di rendicontazione intermedia e finale degli interventi; servizi che i Comuni saranno tenuti ad implementare.
- Ai beneficiari delle misure di assistenza, titolari di permesso di soggiorno ex art. 18 ter TUI e loro parenti e affini entro il secondo grado, i Comuni dovranno garantire una presa in carico integrata, con un'offerta di servizi coerente, comprensiva di misure di assistenza finalizzate alla formazione e alla promozione di interventi di politiche attive del lavoro, rispetto a una preventiva valutazione dei bisogni del singolo e/o del nucleo familiare.
- Per favorire la partecipazione ai predetti percorsi di formazione e avviamento al lavoro, dovranno essere garantiti, modulandoli in base ai bisogni dei destinatari finali, servizi riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai seguenti ambiti:
  - ✓ sostegno all'abitare per destinatari di misure di politica attiva
  - ✓ assistenza sociosanitaria
  - ✓ orientamento e assistenza legale
  - ✓ servizi di mediazione linguistico culturale
  - ✓ sostegno finanziario per le necessità individuali di base
  - ✓ orientamento ai servizi del territorio
  - ✓ misure di conciliazione per favorire la frequenza dei percorsi formativi e di politica attiva

Qualora emerga, per i beneficiari, l'esigenza di una presa in carico in un territorio diverso da quello di competenza della Questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno ex art. 18 ter, la presa in carico potrà essere affidata ad altri Comuni coinvolti nell'intervento.

ARTICOLO 3

SCOPO DELLA SOVVENZIONE E IMPEGNI DI ANCI

3.1 Con la stipula della presente convenzione, ANCI, a fronte della sovvenzione con la medesima disposta, si impegna alla realizzazione delle attività descritte nella proposta progettuale approvata e assume l'esclusiva responsabilità nei confronti del Ministero della corretta attuazione del progetto e della corretta gestione degli oneri finanziari.

3.2 In particolare ANCI si impegna a:

a) avviare e attuare l'insieme delle operazioni necessarie per la realizzazione delle attività progettuali;
b) assicurare, nello specifico in partenariato con CITTALIA, la costituzione della Rete dei 10 Comuni SAI coinvolti nella sperimentazione nazionale per l'emersione dello sfruttamento lavorativo e la presa in carico delle vittime;
c) partecipare, anche con il coinvolgimento del partner di Progetto, ad eventuali incontri organizzati dal Ministero al fine di monitorare le attività progettuali, creare occasioni di confronto, condividere linee di indirizzo e trovare soluzioni condivise alle eventuali criticità riscontrate durante lo svolgimento delle attività progettuali;
d) comunicare al Ministero eventuali modifiche da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo alla stessa adeguata giustificazione, al fine di ottenere la necessaria approvazione;
e) informare tempestivamente il Ministero di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
f) conservare agli atti tutta la documentazione di progetto, amministrativa, contabile e fiscale, garantendone il libero accesso agli organi di controllo preposti, anche presso i diversi soggetti preposti alla realizzazione delle linee di azione previste dal progetto;
g) trasmettere al Ministero i dati richiesti per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del progetto, con cadenza semestrale, decorrenti dalla data di avvio del

progetto;

h) garantire l'osservanza delle disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia di acquisizione presso soggetti terzi di beni o prestazioni;

i) garantire la regia del progetto e il coordinamento con gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività;

j) ripartire le risorse dedicate alle misure di assistenza ai Comuni selezionati con le modalità indicate nella proposta progettuale;

k) garantire che le risorse umane facenti capo ad ANCI e/o al partner di progetto, che risultino impiegate a vario titolo nello svolgimento delle attività del SAI, non saranno considerate come risorse umane imputate al progetto in oggetto, in quanto le attività saranno realizzate attraverso l'utilizzo di proprie risorse interne, umane e strumentali, già disponibili a ciascuna parte senza alcun onere a carico della presente Convenzione.

ARTICOLO 4

DURATA ED EFFICACIA

4.1 La Convenzione sarà vincolante per le Parti dopo che il relativo decreto direttoriale di approvazione sarà stato registrato nei modi di legge.

4.2 Le attività previste dalla presente Convenzione avranno durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di comunicazione ad ANCI dell'avvenuta registrazione del decreto di cui al comma 1.

4.3 Al fine di assicurare l'efficace conseguimento del progetto, il Ministero potrà concedere, previa formale e motivata richiesta da parte di ANCI, una o più proroghe della durata di sei mesi del termine finale indicato al comma precedente.

ARTICOLO 5

PIANIFICAZIONE E RELAZIONE FINALE DELLE ATTIVITA'

5.1 Entro quarantacinque (45) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 4, ANCI dovrà predisporre e trasmettere al Ministero il piano esecutivo nel quale, in coerenza con l'oggetto della presente convenzione, saranno declinate le attività programmate, unitamente al cronoprogramma delle stesse.

5.2 Il piano esecutivo di cui al comma 1 dovrà essere accompagnato dal relativo *budget*

previsionale analitico e sarà approvato dal Ministero.

5.3 Con cadenza semestrale ANCI, in partenariato con CITTALIA, si impegna a definire e trasmettere al Ministero una relazione di monitoraggio fisico e finanziario, accompagnata da eventuali prodotti, al fine di consentire al Ministero di valutare la necessità o l'opportunità di definire interventi di assestamento o riorientamento o variazione del piano esecutivo approvato. La relazione dovrà anche essere accompagnata da un quadro riepilogativo dell'avanzamento della spesa e deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla conclusione del periodo di riferimento salvo quanto definito al paragrafo successivo per l'ultima finale relazione utilizzando i format forniti dal Ministero.

5.4 ANCI, in partenariato con CITTALIA, si impegna a presentare, entro novanta (90) giorni consecutivi dalla conclusione delle attività progettuali, la relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate in esecuzione della presente convenzione.

5.5 La relazione finale di cui al comma 4 dovrà essere accompagnata dalle risultanze del monitoraggio sulle azioni realizzate e dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute in esecuzione della presente convenzione, in conformità alle indicazioni definite dal Ministero.

ARTICOLO 6

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

6.1 Attraverso la sottoscrizione della presente Convenzione, il Ministero sostiene l'esecuzione del Progetto *"Emersione dello sfruttamento lavorativo e presa in carico delle vittime: la sperimentazione nazionale di ANCI con i Comuni della rete SAI*", con un contributo totale pari a € 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00).

6.2 L'importo del contributo di cui al comma 1 sarà erogato in tre soluzioni, mediante versamento sul c/c Banca UNICREDIT S.p.A. - IBAN IT 91 Z 02008 05364 000003957647 intestato ad ANCI.

6.3 La prima rata, corrispondente al 50% del suddetto contributo massimo, pari a € 800.000,00 (ottocentomila/00), sarà corrisposta ad ANCI a seguito della comunicazione di avvenuta registrazione del decreto direttoriale di approvazione di cui all'articolo 4, e previa disponibilità delle risorse sul capitolo 3783 del "Fondo nazionale per le politiche migratorie".

6.4 La seconda rata, pari a € 200.000,00 (duecentomila/00), sarà erogata nel 2026 previa

presentazione entro il mese di luglio 2026 di una relazione sulle attività realizzate e di una rendicontazione analitica dei costi sostenuti in esecuzione delle attività previste dal piano esecutivo approvato, utilizzando i format forniti dal Ministero.

6.5 La terza rata, pari a € 600.000,00 (euro seicentomila), sarà corrisposta nel 2027 a seguito di positiva verifica da parte del Ministero delle spese sostenute e dietro presentazione della relazione finale delle attività svolte di cui all'art. 5.4 e della rendicontazione analitica delle spese sostenute di cui all'art. 5.5, utilizzando i format forniti dal Ministero.

6.6 ANCI sotto la propria responsabilità si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera il Ministero da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

ARTICOLO 7

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

7.1 Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare, anche attraverso soggetti terzi espressamente autorizzati, il monitoraggio la valutazione *in itinere* ed *ex post* sullo svolgimento delle attività progettuali, finalizzati a verificare la corretta attuazione del progetto convenzionato. A tal fine, ANCI si impegna a fornire al Ministero le informazioni ed i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del progetto secondo le tempistiche definite all'art. 5.3.

7.2 ANCI si obbliga altresì a consentire e ad agevolare le attività di monitoraggio e valutazione di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 8

ELABORATI E PRODOTTI

8.1 Tutti gli strumenti, i materiali ed i prodotti realizzati nell'esecuzione del Progetto, ivi inclusi i relativi codici sorgente nel caso di applicativi informatici *ad hoc*, una volta rilasciati saranno di proprietà esclusiva del Ministero, che solo quindi disporrà dei relativi diritti d'uso e sfruttamento. Fermo questo, laddove il materiale prodotto rilasciato, per la sua tipologia, sia soggetto a diritto morale d'autore, questo si intende facente congiuntamente capo al

Ministero ed all'ANCI.

8.2 Il Ministero si impegna, nella diffusione di dati, strumenti, materiali e prodotti rilasciati nell'ambito del presente Accordo, a fornire evidenza che gli stessi sono il risultato di collaborazione con l'ANCI, in partenariato con CITTALIA. L'uso, da parte di ANCI, per finalità scientifiche e divulgative, di ogni studio, analisi e prodotto realizzato attraverso il presente Accordo in occasione di Convegni, incontri di lavoro, pubblicazioni tematiche o ogni altra occasione di incontro e comunicazione pubblica potrà avvenire previa intesa con il Ministero.

8.3 ANCI garantisce che nello svolgimento del progetto non vengano violati diritti d'autore, di privativa e/o *know how* di terzi e dichiara di avere la piena disponibilità di nomi e/o marchi attribuiti al progetto e/o a parti di esso e/o ai risultati degli stessi e comunque a tutti gli output ad essi relativi. In caso contrario ANCI si impegna a tenere indenne e manlevare il Ministero da ogni eventuale pretesa di terzi a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente connessa all'utilizzo dei predetti nomi e/o marchi.

ARTICOLO 9
PUBBLICITÀ

9.1 ANCI si impegna ad utilizzare il logo ufficiale del Ministero, fornito dal medesimo, unitamente alla dicitura "Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali" su atti, documenti, opere ed iniziative realizzate in attuazione del progetto.

9.2 ANCI si impegna a mettere a disposizione del Ministero il materiale informativo di cui al comma precedente, anche su supporto informatico, ai fini dell'eventuale diffusione dello stesso attraverso il sito istituzionale del Ministero.

9.3 Le iniziative di pubblicità e comunicazione afferenti alla realizzazione del progetto dovranno essere comunicate con congruo anticipo al Ministero, che potrà indicare tempi e modalità di attuazione, vincolanti per ANCI.

ARTICOLO 10

AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

10.1 Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, e per i successivi 24 mesi, fatte salve le proroghe di cui all'art. 4,

comma 3.

10.2 Per essere considerate ammissibili le spese devono, inoltre, essere:

a) previste nel piano finanziario allegato alla proposta progettuale richiamata in premessa;
b) coerenti con le finalità e con le azioni previste della presente convenzione;
c) necessarie alla realizzazione del progetto;
d) sostenibili in conformità con i principi di buona gestione finanziaria;
e) effettivamente sostenute, registrate in apposita contabilità predisposta da ANCI, identificabili e verificabili attraverso idonei documenti contabili.

ARTICOLO 11

VARIAZIONI PROGETTUALI

11.1 Ciascuna Parte può, durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, proporre modifiche che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito delle stesse, o che siano suggerite da consistenza e qualità dei risultati nel frattempo conseguiti purché non alterino i costi, l'impostazione e le finalità della Convenzione.

11.2 Qualsiasi variazione al progetto iniziale o rimodulazione del piano finanziario, dovrà essere presentata con richiesta motivata da parte di ANCI e dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero. Non saranno comunque ammesse modifiche che alterino la sostanza e la finalità dell'intervento.

ARTICOLO 12

MANCATA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

12.1 In caso di integrale mancata attuazione delle attività, ANCI sarà tenuta alla restituzione dell'intero contributo ricevuto.

12.2 In caso di parziale attuazione delle attività di progetto, ANCI sarà tenuta alla restituzione della quota del contributo eventualmente già ricevuta relativa alla parte delle attività non realizzate, previa verifica da parte del Ministero, dell'utilità delle parti invece realizzate.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE E RECESSO

13.1 La presente Convenzione può essere risolta, su richiesta di ciascuna delle Parti, per grave inadempienza della Controparte agli obblighi di cui agli artt. 2, 4, 5 e 8 della Convenzione stessa. In tale caso, la Parte interessata notificherà all'altra Parte la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitandola a provvedere all'adempimento entro un termine stabilito e indicato nella medesima comunicazione (non inferiore a giorni 15). Decorso il predetto termine, se la Parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione della Convenzione avverrà di pieno diritto, ferma restando qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni conseguente danno.

13.2 La presente Convenzione, inoltre, potrà essere risolta, su richiesta di ciascuna delle Parti interessate, per cause documentate di forza maggiore e per le altre cause previste dall'ordinamento giuridico.

13.3 Resta inoltre salva la facoltà delle Parti di recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente convenzione, mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica certificata, qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della convenzione e rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

13.4 In caso di risoluzione o recesso non imputabile ad inadempimento di ANCI, saranno corrisposte a quest'ultimo le spese sostenute in misura proporzionale all'attività svolta.

ARTICOLO 14

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

14.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti dichiarano di conformarsi pienamente alla normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e nelle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente accordo, delle modalità e

delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'accordo medesimo.

14.2 ANCI, in conformità alla normativa detta, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli legati alla sua attività istituzionale o strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione, anche successivamente alla cessazione del rapporto dalla stessa disciplinata. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

14.3 ANCI si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze del Ministero di cui venga eventualmente in possesso nello svolgimento della presente convenzione, siano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Ministero ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente convenzione.

14.4 Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte da ANCI se non per necessità legate alla sua attività istituzionale o esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

14.5 Il Ministero è Titolare dei trattamenti dei dati personali generati dall'attuazione della presente Convenzione, a norma del Regolamento UE n. 679/2016 suindicato. ANCI opera in qualità di Responsabile esterno dei trattamenti ed è autorizzata a nominare ulteriori responsabili esterni che abbiamo i previsti requisiti. Quando le attività di realizzazione dell'Accordo saranno definite nel progetto esecutivo di dettaglio, le Parti si scambieranno la documentazione prevista dal Regolamento UE n. 679/2016 per regolare i rapporti tra Titolare e Responsabile dei trattamenti.

14.6 Le stesse Parti si danno infine reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di eseguire la presente Convenzione, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire la presente Convenzione. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché,

se del caso, per finalità fiscali e contabili.

ARTICOLO 15

IMPEGNO DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

15.1 Ciascun soggetto sottoscrittore della presente Convenzione, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:

- a rispettare i termini concordati;
- ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nella presente convenzione per la realizzazione del progetto programmato;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione della convenzione.

ARTICOLO 16

FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI FINALI

16.1 Qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione e/o interpretazione e/o risoluzione della presente Convenzione, laddove non possa essere definita in via bonaria, sarà demandata in via esclusiva al Foro di Roma.

16.2 Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

16.3 La presente Convenzione si compone di 16 articoli e 18 facciate.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE.

Roma, data della firma digitale

PER IL MINISTERO	PER ANCI
Dott.ssa Stefania Congia	Dott.ssa Veronica Nicotra

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e successive modifiche e integrazioni.